



DELIBERAZIONE N° 1058

SEDUTA DEL 07 AGO. 2012

SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DIPARTIMENTO

OGGETTO DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL' ART. 2, COMMA 1-BIS, DELLA L.R. 28/2000 E S.M.I.: Applicazione dell' art.4 comma 2 lett.b) della L.R. 28/2000 e s.m.i.-figura professionale fisioterapista.

Relatore ASSESSORE DIP.TO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

La Giunta, riunitasi il giorno 07 AGO. 2012 alle ore 11,30 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino Lino MANCUSI Vice Presidente		X
3.	Attilio MARTORANO Componente	X	
4.	Rosa MASTROSIMONE Componente	X	
5.	Vilma MAZZOCCO Componente	X	
6.	Maurizio Marcello PITTELLA Componente	X	
7.	Vincenzo Edoardo VITI Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione X integrale O per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n.2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n.637 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto:"Modifica della D.G.R. n.2903 del 13.12.2004:< Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa>";

VISTA la D.G.R. n.539/2008 concernente la modifica della D.G.R. n.637/2006:" Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi";

VISTA la L.R. 5 aprile 2000, n.28, con cui sono state dettate norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17 aprile 2001 n.18, dalla L.R. 4 gennaio 2002 n.5, dalla L.R. 7 agosto 2003 n.29, dalla L.R. 2 febbraio 2004 n.1, dalla L.R. 27 gennaio 2005 n.5, dalla L.R. 8 agosto 2005 n.27, dalla L.R. 2 febbraio 2006 n.1, dalla L.R.30 gennaio 2007 n.1, dalla L.R.10 aprile 2007.n.8, dalla L.R. 14 ottobre 2008 n.25 , dalla L.R. 5 febbraio 2010, n.16 e dalla L.R. 30 dicembre 2011 n. 26;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.882 del 21/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto alla costituzione della Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie ai sensi dell'art.8 della legge regionale citata;

CONSIDERATO che la L.R. n.28/2000 e s.m.i. all'art.2, comma 1-bis, stabilisce che:" La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi della struttura sia per la corretta applicazione della legge e per la specificazione dei casi di cui all'art.4 della presente legge";

RILEVATO che, in sede di applicazione della L.R. n.28/2000 e s.m.i.ed in particolare delle disposizioni di cui all' art. 4 comma 2 lett. b) che disciplinano le attività liberoprofessionali delle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministero della Sanità, in attuazione dell' art. 6 comma 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., si sono evidenziate problematiche afferenti l'applicazione della deroga al regime autorizzatorio per la figura del fisioterapista;

R

DATO ATTO che con l'ordine del giorno della seduta consiliare del 22/12/2011, di cui alla deliberazione n. 216/2011, il Consiglio Regionale impegnava la Giunta Regionale ad emanare direttive per la disciplina dell'attività del fisioterapista giusta art. 4 lett.b) della L.R. n. 28/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra sono state oggetto di disamina da parte della Commissione Regionale tecnica che, nella seduta del 13 luglio 2012, sulla base della documentazione agli atti nonché della normativa nazionale e regionale vigente, ai sensi dell'art.2, comma 1-bis, della L.R. n.28/2000 e s.m.i., ha espresso il proprio parere motivato sull'applicazione dell' art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 28/2000 e s. m. i. ai fisioterapisti, nel testo della direttiva di indirizzo integrativo, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 1-bis, della L.R. n.28/2000 e s.m.i., la direttiva di indirizzo integrativo sull'applicazione dell' art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 28/2000 e s. m. i. - figura professionale del fisioterapista., allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la struttura dipartimentale competente degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Basilicata

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____


(Dr.ssa Rocchina GIACIOIA)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Allegato alla D.G.R. 1058 del 7.8.12

DIRETTIVA DI INDIRIZZO INTEGRATIVO

Applicazione dell' art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 28/2000 e s. m. i.- figura professionale fisioterapista

Si fa riferimento alle modalità di esercizio dell' attività libero-professionale dei fisioterapisti, per fornire elementi di indirizzo utili per una uniforme applicazione sul territorio regionale delle vigenti disposizioni in materia ed evitare situazioni di incertezza in ordine ai reali presupposti richiesti dalla normativa ai fini dell'esercizio dell'attività in forma autonoma da parte di tale figura professionale.

Preliminarmente si ricorda che il D.M. 14 settembre 1994 n. 741, individua la figura e il relativo profilo professionale del fisioterapista, distinguendo il contesto lavorativo (struttura sanitaria pubblica o privata) dalla tipologia di lavoro (dipendente o libero professionale).

In particolare tale D.M definisce il profilo del fisioterapista quale operatore sanitario, in possesso del titolo abilitante, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a interventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita .Il medesimo decreto, dopo avere enucleato le specifiche attività di competenza da svolgersi nel costante riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, indica all'art. 6 che il fisioterapista svolge la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Sotto il profilo dell'esercizio dell'attività professionale dei fisioterapisti, la legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica", precisa, all'art. 2, che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, in "riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze...", "attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali".

Si aggiunge che la L.R. n.28/00 e s.m.i., nel dettare norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, all'art.4 prevede che: "Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, ..." ed individua alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo le ipotesi di deroga al regime di autorizzazione.

In particolare alla lettera b) prevede l'esclusione dell'autorizzazione per < le attività libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie individuate dai regolamenti del ministero della sanità in attuazione dell'art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.>.

Tale disposizione regionale esclude l'attività libero-professionale del fisioterapista dall'autorizzazione sanitaria e va intesa nel senso che, poiché per definizione il "fisioterapista" svolge attività terapeutica (essendo riservata al medico la diagnosi), ancorché la sua attività non sia di per sé sola assoggettabile al regime autorizzatorio, in generale rivolto alle attività sanitarie svolte dentro apposite strutture, non è però neppure affrancabile da alcune limitazioni che, peraltro, la normativa statale(d.lgs. 229/99) si è incaricata di precisare individuandole nelle attrezzature, nelle loro finalità funzionali o nell'esistenza di rischi derivanti dal loro uso nonché nel profilo organizzativo.

L'ambito di autonomia del fisioterapista nello svolgimento della sua attività professionale, tracciata dalle predette disposizioni, va definita nei margini di operatività, con riguardo all'aspetto professionale della propria opera e all'utilizzo di beni strumentali strettamente connessi alle prestazioni erogate, in funzione di mero ausilio e complemento alla attività stessa.

Il fisioterapista opera sulla base delle prescrizioni del medico, responsabile della diagnosi e delle indicazioni terapeutiche, curando la conservazione della relativa documentazione.

Nel caso di terapia fisica la prescrizione deve essere effettuata esclusivamente dallo specialista: fisiatra o, in relazione alla patologia, dallo specialista della branca ad essa correlata.

L'attività libero professionale non è soggetta ad autorizzazione quando vengono erogate prestazioni riconducibili al profilo professionale del fisioterapista, in forma individuale nei confronti del singolo paziente e senza l'ausilio di collaboratori, nel proprio studio professionale, e comunque laddove l'aspetto professionale prevalga assolutamente su quello organizzativo che non deve pertanto risultare essenziale allo svolgimento dell'attività. Si attua in tal modo il modello organizzativo semplice dell'attività professionale con rapporto 1:1 – fisioterapista – paziente.

Le prestazioni professionali, nel rispetto della prescrizione medica, possono essere erogate al singolo paziente, anche con l' ausilio purchè non prevalente di apparecchiature elettromedicali, in quanto solo complementari al proprio esercizio professionale, ovvero: infrarossi, ultravioletti, elettroterapia a bassa e media frequenza, ultrasuonoterapia, laser terapia di classe 1.

Si evidenzia che il singolo professionista deve comunicare l' avvio dell' attività in regime libero professionale all' azienda sanitaria territorialmente competente, per consentire l' espletamento delle funzioni di vigilanza sul rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria e di sicurezza nonché sulle modalità e sul contesto di esercizio dell' attività da riferirsi all' ambito esclusivo e specifico dell' attività libero professionale.

49

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10-8-12
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luong